



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL REGISTRO

Il Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate relative ad Autostrade Meridionali S.p.A. S.p.A. (il "Registro") è stato istituito dalla Società in data 31 marzo 2006 in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 115 bis del D. Lgs. 58/1998, secondo regole e modalità stabilite dagli artt. 152 bis - 152 quinquies del Regolamento Consob 11971/1999.

Nel Registro sono inseriti tutti i soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per Autostrade Meridionali S.p.A., hanno o possono avere accesso, regolarmente o in via occasionale, alle informazioni privilegiate così come definite ai sensi dell'art.181 del D.Lgs. n.58/1998.

Hanno accesso su base regolare alle informazioni privilegiate i soggetti che lavorano presso la sede di Autostrade Meridionali S.p.A., che hanno accesso o possono venire a conoscenza di particolari categorie, tipi o gruppi di informazioni privilegiate.

Hanno accesso su base occasionale alle informazioni privilegiate:

- i soggetti che, in occasione di particolari progetti o operazioni, vengono a conoscenza di informazioni privilegiate;
- i dipendenti che, pur non avendo accesso a informazioni privilegiate, possono entrare in possesso di informazioni privilegiate.

Il Registro conterrà:

- a) il nome e cognome della persona (se si tratta di persone giuridiche, si iscriverà nel Registro il nominativo della società, ente o associazione accompagnato da quello di una persona fisica di riferimento);
- b) la motivazione per cui la persona è iscritta nel Registro (se, cioè, si tratta di soggetto che ha accesso su base regolare, in virtù della funzione ricoperta, ovvero su base occasionale alle informazioni privilegiate);
- c) la data in cui la persona è stata iscritta nel Registro;
- d) la data di ogni aggiornamento delle informazioni riferite alla persona.

Il Registro sarà immediatamente aggiornato quando:

- 1) cambia la ragione per cui la persona è iscritta nel Registro;
- 2) una nuova persona deve essere iscritta nel Registro;
- 3) occorre annotare che una persona iscritta nel Registro non ha più accesso alle informazioni privilegiate ed a partire da quando.

I dati relativi alle persone iscritte nel Registro sono conservati per almeno 5 anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

I criteri adottati nella redazione del Registro sono i seguenti:

- a) associazione alla persona iscritta di tutte le specifiche informazioni privilegiate cui ha accesso;
- b) iscrizione di una persona:
 - perché lavora presso un'unità organizzativa che ha accesso ad una determinata informazione privilegiata o categoria di informazioni privilegiate;
 - perché le è stato conferito un particolare incarico, di consulenza o collaborazione, che le dà accesso a talune informazioni privilegiate;



- perchè coinvolto in particolari progetti o operazioni che parimenti le danno accesso ad informazioni privilegiate.

I criteri di gestione ed estrazione dei dati del Registro sono i seguenti:

- a) per data di iscrizione;
- b) per data di cancellazione;
- c) per nominativo della persona;
- d) per motivazione (attività permanenti e attività occasionali).

L'Area Affari Generali e Societari, in qualità di soggetto preposto alla tenuta ed all'aggiornamento del Registro, è l'unico soggetto abilitato alla visualizzazione ed alla modifica di tutti i dati contenuti nel Registro.

Ha, comunque, l'obbligo di informare immediatamente le persone iscritte nel Registro della loro iscrizione (tramite comunicazione scritta e/o e-mail) e dei successivi aggiornamenti.

I dati riferiti alle persone aventi accesso alle informazioni privilegiate verranno trattati dal soggetto preposto alla tenuta ed all'aggiornamento del Registro, nel rispetto dei vincoli imposti dal D.Lgs 196/2003, unicamente per le finalità di gestione dello stesso. Pertanto, il trattamento dei dati avverrà in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, elettronici, informatici e telematici.

In relazione alle indicate finalità, il soggetto preposto potrà comunicare tali dati alle competenti autorità di vigilanza nel corso di visite ispettive o richieste di informazioni.

Napoli, 31 marzo 2006